

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

177 / 2023 del 28/06/2023

Oggetto: CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA E AREU - AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA PER L'ATTIVITA' DIDATTICA INTEGRATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ANESTESIA, RIANIMAZIONE, TERAPIA INTENSIVA E DEL DOLORE

OGGETTO: CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA E AREU - AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA PER L'ATTIVITA' DIDATTICA INTEGRATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ANESTESIA, RIANIMAZIONE, TERAPIA INTENSIVA E DEL DOLORE

vista la seguente proposta di deliberazione n. 308/2023, avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

- AREU è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020 con il compito di implementare e rendere omogeneo nel territorio regionale il soccorso sanitario di emergenza urgenza extraospedaliera, nonché di coordinare le attività trasfusionali ed il trasporto di équipe di trapianto, persone ed organi, unitamente alla gestione del servizio di "Numero Unico Emergenza 112" e del "Numero Europeo Armonizzato" (NEA) 116117, per l'accesso ai servizi di cure mediche non urgenti e altri servizi sanitari, la cui attivazione concorre alla gestione della domanda assistenziale a bassa intensità/priorità;
- la Giunta regionale con deliberazione n. XI/2703/2019 ha approvato il convenzionamento tipo tra AREU e gli Enti pubblici sanitari lombardi al fine di uniformare su tutto il territorio regionale l'erogazione del servizio sanitario di emergenza urgenza extraospedaliero;
- l'art. 4 delle vigenti convenzioni tra AREU e le Aziende Sanitarie Pubbliche per il coordinamento dell'attività di emergenza Urgenza extraospedaliera, ai sensi della DGR n. XI/2703/2019, prevede "... Al fine di garantire lo sviluppo integrato dell'assistenza, della ricerca, della didattica e dell'aggiornamento continuo dei professionisti all'interno della rete lombarda, conformemente alla programmazione regionale, sia in ambito assistenziale specialistico sia territoriale, AREU e l'ASST/IRCCS si impegnano a erogare congiuntamente formazione specialistica connessa alle Università e alle Scuole di Specialità convenzionate con AREU";
- la sopra citata DGR n. XI/2703/2019, prevede che nell'ambito degli accordi tra ASST/IRCCS e le Scuole di Specializzazione delle Università, pubbliche e private, qualora gli stessi prevedano percorsi formativi nell'area correlata all'emergenza urgenza pre-ospedaliera deve essere previsto e disciplinato, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 33/2009, il contributo di AREU per le attività dalla stessa dirette, coordinate e svolte presso le AAT, le postazioni di soccorso e le SOREU, presenti presso ASST/IRCCS nelle relative strutture collegate/complementari. ...";
- Il sistema sanitario e il sistema universitario sono da sempre reciprocamente connessi ai fini della necessaria integrazione tra attività assistenziale, didattica e ricerca;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992 n. 421", in particolare l'art. 6, 2° co., che prevede la stipula di appositi accordi tra le Università e gli enti sanitari per la

formazione degli specializzandi di area sanitaria;

- il D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE";
- il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68 "Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria";
- il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017 n. 402 relativo all'accREDITAMENTO delle scuole di specializzazione di area sanitaria;
- il D.L. 34/2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 56/2023, che all'art. 12 in deroga alle disposizioni generali, e fino al 31 dicembre 2025, stabilisce che "i medici in formazione specialistica regolarmente iscritti al relativo corso di studi possono assumere, su base volontaria e al di fuori dall'orario dedicato alla formazione, incarichi libero-professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del servizio sanitario nazionale, per un massimo di 8 ore settimanali";

PRESO ATTO che lo Statuto dell'Università di Brescia, emanato con D.R. n. 616 del 14.09.2023, all'art. 2, prevede la possibilità di stipulare convenzioni con Enti Pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;

DATO ATTO che AREU, con lettera di intenti del 31.05.2022, prot. AREU n. 9520/2022, ha manifestato all'Università degli Studi di Brescia l'interesse di contribuire allo svolgimento delle attività didattiche formative, in favore dei medici iscritti alle scuole di specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore e in Medicina d'Emergenza Urgenza, mettendo a disposizione le proprie strutture, attrezzature e personale;

DATO ATTO, altresì, che AREU, con nota prot. 11092 del 23.06.2022, ha inoltrato all'Università degli studi di Brescia l'allegato A, recante l'indicazione delle strutture, attrezzature e personale messi a disposizione da AREU per le esigenze della Scuola di Specializzazione in Anestesia, rianimazione e terapia intensiva e dolore;

CONSIDERATO che a seguito di intercorsa corrispondenza tra gli Enti, note prot. AREU n. 17187 del 21.09.2023, 17946 del 30.09.2023, 2373 del 03.02.2023, 4070 del 23.02.2023 5394 del 13.03.2023, 7495 del 06.04.2023 e 8188 del 14.04.2023 è stato concordato tra le parti il testo di convenzione per l'attività integrativa della sola Scuola di Specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore, allegata al presente provvedimento;

DATO ATTO che le parti nell'ambito della convenzione hanno definito che:

- AREU, quale Agenzia a valenza regionale, mette a disposizione, per le esigenze didattico formative della scuola di specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva, gratuitamente e come complementari, le risorse connesse ai servizi coordinati e gestiti ex art. 16 L. 33/2009 e le connesse strutture territoriali presenti in Regione Lombardia, indicate nell' Allegato "A", parte integrante della convenzione. In particolare, le citate strutture di cui AREU ha la disponibilità per le attività di propria competenza, sono:
 - Articolazioni Territoriali (AAT);

- Mezzi di soccorso avanzato di secondo livello (MSA2);
- Sale operative regionali emergenza urgenza (SOREU);
- i medici in formazione iscritti alle sopra citate scuole di specializzazione potranno svolgere l'attività di formazione specialistica presso qualsiasi sede di AAT, postazione MSA2 dislocata sul territorio regionale, secondo un sistema di rotazione coordinato dai Direttori delle AAT, e le SOREU;
- AREU garantisce ai medici in formazione la corresponsione di buoni pasto, laddove venga prestata dallo specializzando un'attività minima di sei ore continuative giornaliere e le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro, ivi compresa la sorveglianza sanitaria (art. 41 D. Lgs. 81/2008, D.Lgs. 101/2020);
- la Convenzione produce effetti a decorrere dalla data di inizio dell'anno accademico 2023/2024 e fino al termine dell'anno accademico 2027/2028 (1 novembre 2023 – 31 ottobre 2028);

DATO ULTERIORMENTE ATTO che i costi stimati derivanti dal presente provvedimento a carico di AREU per l'intera durata della convenzione, sono pari in € 49.500,00;

PRESO ATTO che il Proponente il procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo F.F. e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare, autorizzandone la sottoscrizione, la convenzione tra AREU e l'Università degli Studi di Brescia, allegata e parte integrante del presente provvedimento, per l'attività didattica integrativa della Scuola di specializzazione in Anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore;
2. di dare atto che le parti nell'ambito della convenzione hanno definito che AREU, quale Agenzia a valenza regionale, mette a disposizione, per le esigenze didattico formative della scuola di specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore, gratuitamente e come complementari, le risorse connesse ai servizi coordinati e gestiti ex art. 16 L. 33/2009 e le connesse strutture territoriali presenti in Regione Lombardia, indicate nell' Allegato "A", parte integrante della convenzione. In particolare, le citate strutture di cui AREU ha la disponibilità per le attività di propria competenza, sono:
 - Articolazioni Territoriali (AAT);
 - Mezzi di soccorso avanzato di secondo livello (MSA2);
 - Sale operative regionali emergenza urgenza (SOREU);
3. di dare atto che AREU garantisce ai medici in formazione la corresponsione di buoni pasto, laddove venga prestata dallo specializzando un'attività minima di sei ore continuative giornaliere e le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro, ivi compresa la sorveglianza sanitaria (art. 41 D. Lgs. 81/2008, D.Lgs. 101/2020);

4. di dare atto che la convenzione produce effetti a decorrere dalla data di inizio dell'anno accademico 2023/2024 e fino al termine dell'anno accademico 2027/2028 (1 novembre 2023 – 31 ottobre 2028);
5. di dare atto che i costi stimati derivanti dal presente provvedimento a carico di AREU per l'intera durata della convenzione, sono stimati in € 49.500,00 i quali verranno contabilizzati nel Bilancio d'esercizio degli anni 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028 come di seguito indicato:

BUONI PASTO:

Conto	Descrizione	Anno	Costo
30.20.31.23	TICKET RESTAURANT PER NON DIPENDENTI (COMMERCIALE)	2023	€ 1.400,00
		2024	€ 8.400,00
		2025	€ 8.400,00
		2026	€ 8.400,00
		2027	€ 8.400,00
		2028	€ 7.000,00

SORVEGLIANZA SANITARIA

Conto	Descrizione	Anno	Costo
30.20.24.90	ALTRI COSTI PER SERVIZI SANITARI DA TERZI	2023	€ 300,00
		2024	€ 1.500,00
		2025	€ 1.500,00
		2026	€ 1.500,00
		2027	€ 1.500,00
		2028	€ 1.200,00

6. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Dirigente S.C. Affari Generali e Legali;
7. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Il Direttore Sanitario Giuseppe Maria Sechi

Il Direttore Generale Alberto Zoli

	CONVENZIONE PER L'ATTIVITA' DIDATTICA INTEGRATIVA DELLA SCUOLA DI	Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990. Imposta di bollo pari a € 64,00. Assolta virtualmente ai sensi dell'art. 15 del DPR 26/10/72 n. 642. Autorizzazione AREU - Agenzia delle Entrate n. AGEDP2MI REGISTRO UFFICIALE 4352 11-01-2021
	SPECIALIZZAZIONE IN ANESTESIA, RIANIMAZIONE, TERAPIA INTENSIVA E DEL	
	DOLORE	
	TRA	
	Università degli Studi di Brescia , con sede legale in Brescia, piazza Mercato,	
	n. 15, codice fiscale n. 98007650173, Pec: ammcentr@cert.unibs.it;	
	rappresentata dal Magnifico Rettore <i>pro tempore</i> , Prof. Francesco Castelli,	
	di seguito indicata come Università ;	
	E	
	AREU – Agenzia Regionale Emergenza Urgenza , con sede legale in Milano,	
	Viale Monza n. 223 e sede amministrativa in Milano, Via Alfredo Campanini	
	n. 6, cap. 20124, Cod. Fisc. e Part. IVA 11513540960, Pec:	
	protocollo@pec.areu.lombardia.it, rappresentata dal Direttore Generale,	
	Dott. Alberto Zoli, di seguito indicata come AREU .	
	PREMESSO CHE	
	1. Il sistema sanitario e il sistema universitario sono da sempre	
	reciprocamente connessi ai fini della necessaria integrazione tra attività	
	assistenziale, didattica e ricerca;	
	2. AREU è un Ente del SSR disciplinato dall'art. 16 LR 30/12/2009 n. 33 e	
	ss.mm.ii., attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020 con il	
	compito di implementare e rendere omogeneo nel territorio regionale il	
	soccorso sanitario di emergenza urgenza extraospedaliera, nonché di	
	coordinare le attività trasfusionali ed il trasporto di équipe di trapianto,	
	persone ed organi, unitamente alla gestione del servizio di “Numero Unico	
	Emergenza 112” e del “Numero Europeo Armonizzato” (NEA) 116117, per	
	pag. 1 di 15	

l'accesso ai servizi di cure mediche non urgenti e altri servizi sanitari, la cui
attivazione concorre alla gestione della domanda assistenziale a bassa
intensità/priorità;

3. la Giunta regionale con deliberazione n. XI/2703/2019 ha approvato il
convenzionamento tipo tra AREU e gli Enti pubblici sanitari lombardi al fine di
uniformare su tutto il territorio regionale l'erogazione del servizio sanitario di
emergenza urgenza extraospedaliero;

4. l'art. 4 delle vigenti convenzioni tra AREU e le Aziende Sanitarie Pubbliche per il coordinamento dell'attività di emergenza Urgenza extraospedaliera, ai sensi della DGR n. XI/2703/2019, prevede "... Al fine di garantire lo sviluppo integrato dell'assistenza, della ricerca, della didattica e dell'aggiornamento continuo dei professionisti all'interno della rete lombarda, conformemente alla programmazione regionale, sia in ambito assistenziale specialistico sia territoriale, AREU e l'ASST/IRCCS si impegnano a erogare congiuntamente formazione specialistica connessa alle Università e alle Scuole di Specialità convenzionate con AREU";

5. la sopra citata DGR n. XI/2703/2019, prevede che nell'ambito degli accordi tra ASST/IRCCS e le Scuole di Specializzazione delle Università, pubbliche e private, qualora gli stessi prevedano percorsi formativi nell'area correlata all'emergenza urgenza pre-ospedaliera deve essere previsto e disciplinato, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 33/2009, il contributo di AREU per le attività dalla stessa dirette, coordinate e svolte presso le AAT, le postazioni di soccorso e le SOREU, presenti presso ASST/IRCCS nelle relative strutture collegate/complementari. ...";

6. AREU, con lettera di intenti del 31.05.2022, ha manifestato l'interesse di

	contribuire allo svolgimento delle attività didattiche formative, finalizzate in	
	favore dei medici iscritti alle scuole di specializzazione in Anestesia,	
	Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore e in Medicina d'Emergenza	
	Urgenza, mettendo a disposizione le proprie strutture, attrezzature e	
	personale;	
	7. l'Università e l'ente ospitante, con il presente atto, intendono stipulare una	
	convenzione per l'attività didattica integrativa della scuola di	
	specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore	
	PRESO ATTO CHE	
	- l'art. 2 dello Statuto dell'Università degli Studi di Brescia, emanato con D.R.	
	del 14 settembre 2020 n. 616, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - serie	
	generale 26 settembre 2020, n. 239, prevede la possibilità di stipulare	
	convenzioni con Enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e	
	servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche	
	integrative finalizzate al completamento della formazione accademica e	
	professionale;	
	- l'art. 25 del Regolamento delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria	
	approvato con D.R. n. 818 del 4.10.2019, statuisce che la formazione	
	specialistica venga svolta secondo le modalità previste dalla normativa	
	vigente, sulla base di criteri stabiliti dal Consiglio della Scuola, attraverso la	
	frequenza di attività in diverse strutture, servizi, settori, Unità Operative	
	convenzionate;	
	- l'art. 10 del Regolamento per l'attribuzione dei compiti didattici a	
	professori e ricercatori universitari e per il conferimento degli incarichi di	
	insegnamento, emanato con D.R. n. 341 del 1.6.2020, stabilisce che possono	
	 pag. 3 di 15	

Pagina 10 di 22

loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE”;

- il D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università della ricerca scientifica e tecnologica" all'art. 1 lettera e) indica i corsi di specializzazione tra i corsi di studio universitari e all'art. 3 comma 6 individua gli obiettivi e le modalità di istituzione dei corsi di specializzazioni;
- la L.R. Lombardia 30 dicembre 2009 n. 33 “Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità” (così come modificata dalla L.R. Lombardia 11 agosto 2015 n. 23 e dalla L.R. Lombardia 12 dicembre 2017 n. 23);
- il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei”;
- il Decreto Ministeriale 29 marzo 2006 ss. mm. ii. reca "Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione;
- il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68 “Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria”;
- il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017 n. 402 relativo all'accREDITAMENTO delle scuole di specializzazione di area sanitaria, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa.

Art. 1 (Premesse)

Art. 2 (Strutture messe a disposizione)

pag. 5 di 15

	esigenze didattico formative della scuola di specializzazione in Anestesia,	
	Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore, gratuitamente e come	
	complementari, le risorse connesse ai servizi coordinati e gestiti ex art. 16 L.	
	33/2009 e le connesse strutture territoriali presenti in Regione Lombardia,	
	indicate nell' Allegato "A", parte integrante della presente convenzione.	
	In particolare, le citate strutture di cui AREU ha la disponibilità per le attività	
	di propria competenza, sono:	
	- Articolazioni Territoriali (AAT);	
	- Mezzi di soccorso avanzato di secondo livello (MSA2);	
	- Sale operative regionali emergenza urgenza (SOREU).	
	I medici in formazione iscritti alla sopra citata scuola di specializzazione	
	potranno svolgere l'attività di formazione specialistica presso qualsiasi sede	
	di AAT, postazione MSA2 dislocata sul territorio regionale, secondo un sistema	
	di rotazione coordinato dai Direttori delle AAT e le SOREU.	
	Per le esigenze didattiche formative della scuola di specializzazione vengono	
	messi a disposizione i servizi, le attrezzature e le attività fornite delle strutture	
	sopra indicate.	
	Le strutture sopra specificate, in quanto strutture complementari, possono	
	anche non essere accreditate dall'Osservatorio Nazionale ai sensi del D.l 13	
	giugno 2017 n. 402.	
	Art. 3 (Disciplina dell'attività dei medici in formazione specialistica)	
	L'attività dei medici in formazione specialistica è regolamentata in base alla	
	normativa vigente, in particolare quella dell'Unione Europea, del D.lgs. n.	
	368/1999 e s.m.i., del D.l. 13 giugno 2017 n. 402, del D.l. 4 febbraio 2018 n. 68	
	e della L. Regione Lombardia 30 dicembre 2009 n. 33 e s.m.i.	
	pag. 6 di 15	

La formazione del medico specialista implica la partecipazione guidata alle attività mediche delle strutture presso le quali è assegnato dal Consiglio della scuola, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutor, di intesa con la Direzione Sanitaria e con il Dirigente Responsabile della struttura presso cui si svolge la formazione.

In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo.

I tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali nonché la tipologia degli interventi che il medico in formazione specialistica deve eseguire sono concordati dal Consiglio della Scuola di Specializzazione con la Direzione Sanitaria e con il Dirigente Responsabile della struttura presso la quale lo stesso svolge la formazione, sulla base del programma formativo personale.

L'Università comunica ad AREU l'elenco dei nominativi degli specializzandi con i relativi dati anagrafici e il periodo di frequenza, almeno 45 giorni prima dell'inizio delle attività, al seguente indirizzo mail: protocollo@pec.areu.lombardia.it.

Successivamente AREU comunica all'Università, all'indirizzo mail: ammcentr@cert.unibs.it, l'assegnazione degli specializzandi presso l'AAT di riferimento, preventivamente condivisa con il Direttore della Scuola di Specializzazione e, conseguentemente, l'Università informa lo specializzando.

Nel contempo AREU comunica alle ASST presso le quali sono dislocate le strutture formative, le assegnazioni degli specializzandi.

	momento dello svolgimento del percorso formativo presso le AAT, MSA2 e	
	SOREU.	
	I tutor operativi verranno associati nel libretto elettronico alla struttura di	
	appartenenza e riceveranno le credenziali per convalidare le attività svolte	
	dallo specializzando sotto la loro guida e supervisione costante.	
	I direttori delle AAT e i referenti clinici delle SOREU sono individuati come	
	“tutor aziendali” e partecipano alle procedure di valutazione del medico in	
	formazione, sentiti i tutor operativi.	
	Il personale non universitario che presta attività assistenziale presso AREU	
	partecipa, compatibilmente con i propri impegni istituzionali, all'attività	
	didattica di tipo formale e tutoriale delle Scuole di Specializzazione	
	dell'Università, nel rispetto delle procedure di attribuzione vigenti presso	
	l'Università stessa.	
	Detto Personale potrà partecipare alle attività didattiche previa	
	autorizzazione del datore di lavoro o chi per esso, senza onere alcuno per	
	l'Università, fatto salvo il consenso degli interessati.	
	A detto personale, impegnato in attività didattiche ufficialmente attribuite	
	dall'Università, è conferita la qualifica di “tutor”, (nelle modalità indicate	
	sopra) e di “professore a contratto” (per l'attività didattica di tipo formale,	
	con incarico di titolare di insegnamento).	
	L'attività didattica è certificata dall'Università ai fini del curriculum	
	professionale.	
	AREU provvede a rilevare l'attività didattica prestata, svolta a favore	
	dell'Università, mediante contabilizzazione delle ore effettivamente svolte.	
	Art. 6 (Servizi)	
	pag. 9 di 15	

	AREU, nei periodi di permanenza degli specializzandi, garantisce la possibilità	
	di utilizzo di tutte le strutture e attrezzature medico-sanitarie. La stessa	
	consente, inoltre, la possibilità di utilizzo, da parte dei medici in formazione,	
	della propria casistica clinica per la compilazione di tesi di specialità e	
	garantisce ai medici in formazione la corresponsione di buoni pasto, laddove	
	venga prestata dallo specializzando un'attività minima di sei ore	
	continuative giornaliere.	
	I medici in formazione utilizzano le divise fornite da AREU e devono indossare,	
	in maniera visibile, un apposito cartellino di identificazione personale,	
	rilasciato dall'Università, con l'indicazione della Scuola.	
	Art. 7 (Copertura assicurativa)	
	Ai sensi dell'art. 41, 3° co., D.Lgs. 368/1999 AREU provvede direttamente alla	
	copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile	
	verso terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in	
	formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del	
	proprio personale.	
	Nell'espletamento dell'attività didattica, l'Università provvede ad assicurare il	
	personale docente e gli iscritti alla Scuola contro gli infortuni e i rischi derivanti	
	da responsabilità civile verso terzi.	
	Art. 8 (Sicurezza e salute dei lavoratori e degli ambienti di lavoro)	
	Ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute	
	e sicurezza sul lavoro", i medici in formazione specialistica, che svolgono	
	attività presso le strutture messe a disposizione da AREU per le attività della	
	Scuola di Specializzazione, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso	
	decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori".	
	pag. 10 di 15	

previsti la sorveglianza sanitaria degli specializzandi in funzione degli
specifici rischi a cui sono esposti nello svolgimento dell'attività, ai sensi
dell'art. 41 D. Lgs. 81/2008.
I medici in formazione specialistica sono tenuti all'osservanza delle
disposizioni e dei regolamenti in materia emanati da AREU, ove previsti.
Nell'ambito della sorveglianza sanitaria, il medico in formazione dovrà
consegnare al Medico Competente di AREU la "Certificazione di idoneità
sanitaria alla mansione specifica", rilasciata dal Medico Competente
nominato dall'Università.
AREU è tenuto a garantire l'adozione delle misure terapeutiche e
profilattiche, nonché degli altri incombenti derivanti in caso di infortunio o
constatato rischio biologico.
Al fine di garantire la corretta e migliore applicazione della normativa in
materia di sicurezza e salute dei lavoratori, AREU e l'Università, attraverso i
rispettivi Servizi di prevenzione e protezione, potranno stipulare accordi e
procedure specifici in materia.
AREU è responsabile della sicurezza degli ambienti di lavoro, nei termini
previsti dalle vigenti disposizioni in materia.
Relativamente alle disposizioni per l'accesso degli specializzandi riguardanti
la gestione ed il controllo delle infezioni da Coronavirus (COVID-19), queste
saranno conformi a quanto indicato nella normativa di riferimento.
Il controllo verrà effettuato dal preposto della struttura che accoglierà lo
specializzando.
AREU si impegna a rendere disponibili agli specializzandi i protocolli relativi
alla situazione epidemiologica da Covid-19 e, ove e se previsto, provvederà

alla specifica formazione.

Art. 9 (Trattamento dati personali)

Le parti si impegnano a trattare i dati personali emergenti dalle obbligazioni di cui alla presente convenzione unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione medesima.

Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE 2016/679 "General data protection regulation - GDPR" del Parlamento Europeo del D.lgs. 196/2003 come novellato dal D.lgs. 101/2018 e dei provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali italiana.

In relazione ai rapporti in tema di *data protection* intercorrenti tra le due strutture e le modalità operative di gestione dei diversi trattamenti, ciascuna parte agisce come Titolare autonomo per gli adempimenti di propria competenza. Per le operazioni di trattamento le parti garantiscono che queste saranno svolte da soggetti autorizzati e formati all'assolvimento di tali compiti, debitamente nominati responsabili o autorizzati al trattamento, e con mezzi dotati di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i dati si riferiscono, e ad evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.

Nell'espletamento delle attività assegnate al medico in formazione specialistica, AREU, in quanto Titolare del trattamento, provvederà ad autorizzare i medici in formazione dell'Università degli Studi di Brescia al trattamento dei dati personali e particolari di cui tali soggetti verranno a conoscenza nell'espletamento delle attività formative, nominandoli

responsabili o autorizzati al trattamento, previa consegna di dettagliata
informativa e adeguata formazione.

Art. 10 (Durata ed efficacia)

La durata della presente convenzione è stabilita in anni cinque a decorrere dall'anno accademico 2023/2024 e fino all'anno accademico 2027/2028 (1 novembre 2023-31 ottobre 2028), salvo che non intervenga disdetta da una delle parti con un preavviso di almeno sei mesi anche mediante posta elettronica certificata (PEC)".

La volontà di recedere dalla presente convenzione, in tutto o in parte, dovrà essere comunicata all'altra parte mediante comunicazione scritta da trasmettere almeno 6 (sei) mesi prima rispetto alla naturale data di scadenza dell'accordo. La richiamata comunicazione dovrà essere effettuata mediante l'invio di raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante posta elettronica certificata (PEC).

La presente convenzione potrà essere rinnovata su espressa volontà delle parti.

Art. 11 (Imposta di bollo e registrazione)

Il presente accordo, redatto in un unico originale, è firmato digitalmente ex art. 24, commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. n. 82/2005) ed è soggetto ad imposta di bollo assolta in modo virtuale (art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 e art. 6 DM 17.6.2014) a carico di AREU.

L'Università si impegna a corrispondere all'Ente convenzionato, dopo la sottoscrizione del presente accordo, un importo pari alla metà dell'imposta complessiva dovuta.

	Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come disposto	
	dall'art. 5 del DPR n. 131/86. Le spese dell'eventuale registrazione sono a	
	carico della Parte richiedente.	
	Art. 12 (Controversie)	
	In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione della	
	presente convenzione, le parti tenteranno la composizione della stessa in via	
	stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le parti devolveranno la	
	controversia all'autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza	
	esclusiva del Foro di Brescia.	
	per Università degli Studi di Brescia	
	IL RETTORE	
	Prof. Francesco Castelli	
	per AREU – Agenzia Regionale Emergenza Urgenza	
	IL DIRETTORE GENERALE	
	Dott. Alberto Zoli	
	Documento informatico ai sensi dell'art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 come	
	modificato dal D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 e dal D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e	
	norme collegate, firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo	
	2005 n. 82.	
	pag. 15 di 15	
Copia informatica per consultazione		Pagina 21 di 22

Allegato A alla convenzione

Strutture, attrezzature e personale messi a disposizione da AREU per le esigenze didattico scientifiche della Scuola di Specializzazione in ANESTESIA, RIANIMAZIONE E TERAPIA INTENSIVA E DEL DOLORE:

- le 12 Articolazioni Aziendali Territoriali (AAT), distribuite sul territorio regionale (Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza Brianza, Pavia, Sondrio e Varese) che gestiscono il sistema delle postazioni dei mezzi di soccorso;
- i mezzi di soccorso avanzato di secondo livello (MSA2) con équipe sanitaria composta da medico e infermiere;
- le 4 Sale Operative Regionali di Emergenza Urgenza (SOREU) sovra-provinciali, con funzione di assicurare la gestione dei soccorsi:
 - SOREU Area Metropolitana (Milano)
 - SOREU Area dei Laghi (Como)
 - SOREU Area Alpina (Bergamo)
 - SOREU Area della Pianura (Pavia).